



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Roma, 13 gennaio 2010

Prot. 03.2010

Al Presidente CRUI

Ai Rettori

Al Presidente CODAU

Ai Direttori Amministrativi

Oggetto: Applicazione del comma 5, art. 67, del Decreto 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.-

Relativamente alla trattenuta del 10% dal fondo incentivante 2004, riteniamo opportuno inviare alcuni documenti, in particolare si tratta di una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della successiva nota dell'ARAN, nelle quali viene precisata l'esclusione delle indennità annuale e mensile di Ente dal taglio del 10%. Questi recentissimi pareri fanno seguito ad una richiesta di chiarimenti in materia avanzata dal Comitato di Settore degli Enti di Ricerca.

In analogia a queste considerazioni, la UILPA U.R.AFAM chiede ai destinatari in indirizzo di assumere i contenuti e le indicazioni espresse in queste note ed eventualmente intraprendere analoga iniziativa al fine di ottenere esplicitamente anche per il Comparto Università l'esclusione dell'indennità ex art. 41 CCNL 27 gennaio 2005 dal taglio del 10%.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, inviamo distinti saluti

UILPA Università Ricerca AFAM

Alberto Civica

All./

Verbale n. 3 assemblea della Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca.

Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.0116608

Parere dell'ARAN, prot. 0009831/09

*Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli
Enti Pubblici di Ricerca*

ASSEMBLEA DEL 12/10/2009
VERBALE N. 3/2009 (CONCLUSIONI OPERATIVE)

La riunione si è tenuta presso la sede della Istituto Nazionale di Economia Agraria in Roma il giorno 12/10/2009 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 con il seguente odg:

1. comunicazioni del Segretario generale (situazione finanziaria della Conferenza, rapporti con gli organi di governo, attività del Coordinamento enti medio - piccoli e varie)
2. riduzione reintegro del fondo emolumenti accessori
3. problema del precariato e, in particolare, rinnovi ex lege
4. questione dei collocamenti a riposo per anzianità contributiva
5. "operazione trasparenza"
6. attività di formazione del personale
7. varie ed eventuali.

Hanno partecipato:

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| 1. BETTONI | ISS | |
| 2. CINQUEGRANI | STAZ. ZOOLOGICA. | |
| 3. COLPANI | AREA TS | |
| 4. DELEO | INFN | |
| 5. ERRIGO | ISFOL | (in rappresentanza di PRINCIPE) |
| 6. GRISANTI | INSEAN | (in rappresentanza di GRANDE) |
| 7. LIBI | EIM | (in rappresentanza di ZUCCHETTI) |
| 8. MAIER | OGS. | |
| 9. MANELLI | INEA | |
| 10. MERISIO | ENSE | |
| 11. PEPE | INGV | |
| 12. PROIETTI | INAF | |
| 13. SALVATORE | MUSEO STORICO | (in rappresentanza di BALDINI) |
| 14. TUTI | CNR | |

Hanno giustificato la propria assenza:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. FONTANAROSA | ISTAT |
| 2. LO PIPARO | CRA |
| 3. MENICHINI | IAS (GIA' IIMS) |
| 4. MONASTRA | INRAN |
| 5. PRANZETTI | STUDI GERMANICI |
| 6. SACERDOTE | ISPESL |

Hanno mostrato interesse ma non hanno potuto partecipare perchè attualmente commissariati ovvero sprovvisti di Direttore generale:

*Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli
Enti Pubblici di Ricerca*

1. ENEA (gestione commissariale)
2. INRIN (MASTROENI è cessato per collocamento a riposo e il nuovo D.G. non è stato ancora nominato)
3. ISPRA (gestione commissariale)

Non hanno, invece, dato riscontro all'invito:

1. ANSAS (EX INDIRE)
2. ASI
3. INDAM
4. ISAE

Partecipano alla riunione anche:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. SPECCHIA | CENTRO FERMI |
| 2. SCHETTINI | CNR. |

Presiede, in qualità di Segretario generale CO.DI.G.E.R., PEPE.

1. comunicazioni del Segretario generale (situazione finanziaria della Conferenza, rapporti con gli organi di governo, attività del Coordinamento enti medio - piccoli e varie)

PEPE svolge le sue comunicazioni che riguardano:

- a) situazione finanziaria della Conferenza,
- b) rapporti con gli organi di governo,
- c) attività del Coordinamento enti medio - piccoli

In particolare:

- in relazione alla comunicazione sub lett. a), PEPE consegna ai presenti copia del libro cassa dal quale si evince che allo stato attuale il saldo attiva è di ben € 26.650,11, anche se restano ancora da incassare i contributi di diversi enti che verranno opportunamente sollecitati;
- in relazione alla comunicazione sub lett. b), si stabilisce che il Comitato direttivo predisporrà la bozza di una nota diretta al Ministro della Funzione Pubblica per rivendicare la specificità degli EPR in relazione alla ormai certa cancellazione del comparto ricerca a seguito della riduzione dei comparti di contrattazione collettiva (emanando decreto legislativo c.d. "Brunetta" attuativo della legge delega n. 15/'09); si stabilisce, inoltre, che PROIETTI provvederà sollecitare a DFP - UPPA e MEF - IGOP l'emanazione del DPCM che autorizzerà le assunzioni/stabilizzazioni 2009 degli EPR a valere sul turn over 2008 in accoglimento delle istanze che gli EPR hanno inoltrato ai sensi della Circolare DFP n. 3851 del 27/1/'09, ricordando che le voci stipendiali da

Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca

considerare ai fini del computo dei risparmi per turn over sono le stesse da considerare ai fini del calcolo dei maggiori oneri per assunzioni; si stabilisce, infine, che PEPE solleciterà al nuovo Direttore generale MIUR l'incontro con CO.DI.G.E.R. a suo tempo richiesto.

- in relazione alla comunicazione sub lett. c), si stabilisce che MANELLI diffonderà i dati relativi

2. riduzione reintegro del fondo emolumenti accessori

In applicazione dell'art. 67, comma 5, della legge n. 133/'08 gli EPR a decorrere dal 1/1/'09 dovranno ridurre i fondi per la contrattazione integrativa (ovvero i capitoli per gli emolumenti accessori della dirigenza amministrativa, del personale I - III livello e del personale IV - VIII livello) di un importo pari al 10% dei corrispondenti fondi 2004; ai sensi del comma 6 del medesimo art. 67, inoltre, entro il corrente mese di ottobre le somme derivanti da tali riduzioni di spesa dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

Ciò premesso, si apre la discussione sulle modalità di applicazione dell'art. 67 sopra richiamato.

Dopo articolata discussione, tenendo conto che il taglio deve incidere sul budget destinato alla contrattazione integrativa e non sulle voci in qualche modo tabellate dal CCNL, si auspicano le seguenti modalità di applicazione comuni a tutti gli EPR:

- il taglio del 10% si applica per il personale IV - VIII livello sul fondo 2004 al netto:
 - a) dell'indennità di ente annuale (c.d. "quattordicesima")
 - b) dell'indennità di ente mensile
 - c) della quota dedicata al pagamento delle maggiorazione ex art. 53 CCNL 7/4/'06 e s.i.m. (c.d. "gradoni")
- il taglio del 10% si applica per il personale I - III livello sul fondo 2004 al netto:
 - a) dell'indennità di valorizzazione professionale
- il taglio del 10% si applica per la dirigenza amministrativa sul fondo 2004 al netto:
 - a) della quota fissa dell'indennità di posizione.
- le somme risparmiate vengono accantonate in apposito capitolo di spesa ma non vengono versate, in attesa di avere istruzioni circa la possibilità di

Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca

reintegro (le possibilità di reintegro previste dal DPCM del 2/7/'09 non sono praticabili in quanto il DPCM non riguarda gli EPR).

3. problema del precariato e, in particolare, rinnovi ex lege

Si procede all'esame critico di alcuni commi dell'art. 17 del decreto legge n. 78/'09 (c.d. decreto "anticrisi"), valutando la possibilità di rinnovare ex lege i contratti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato inserito nelle liste degli "stabilizzandi" anche fino al 31/12/'12, dal momento che nel triennio 2010 - 2012 sarà possibile destinare il 40% delle risorse ordinarie disponibili alle assunzioni tramite espletamento di concorsi pubblici con la riserva del 40% per il personale inserito nelle predette liste.

PEPE comunica che questa è esattamente l'interpretazione data presso l'INGV e i presenti prendono atto.

4. questione dei collocamenti a riposo per anzianità contributiva

Come è noto l'art. 72, comma 11, della legge n. 133/'08 stabiliva che il dipendente con 40 anni di anzianità contributiva, ivi compresi i periodi riscattati ai fini previdenziali, poteva essere collocato a riposo dall'Amministrazione con un preavviso di 6 mesi.

L'art. 6, comma 3, della legge n. 15/'09 (legge delega c.d. "Brunetta") stabiliva che la predetta anzianità andava intesa quale anzianità effettiva di servizio.

L'art. 17, commi 35 novies e 35 decies del decreto legge n. 78/'09, convertito in legge n. 102/'09 ha ripristinato il disposto della legge n. 133/'08.

Ciò premesso, viene ribadito che:

- il dipendente con 40 anni di anzianità contributiva può essere collocato a riposo dall'Amministrazione con un preavviso di 6 mesi a prescindere dall'età anagrafica;
- il dipendente che intenda permanere in servizio oltre il 65^o anno di età può farne richiesta all'Amministrazione entro il compimento del 64^o anno di età e l'Amministrazione risponde positivamente, a prescindere dall'anzianità contributiva, solo nel caso di motivata necessità.

5. "operazione trasparenza"

L'art. 17, comma 30, del decreto legge n. 78/'09 stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14/1/'94, n. 20 anche i contratti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/'01 e s.i.m..

Viene osservato che:

- sono citati solo i contratti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/'01 e s.i.m. e non anche quelli, a gravare su fondi

Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca

esterni di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/'07 (legge finanziaria 2008);

- il controllo preventivo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14/1/'94, n. 20, in ogni caso, riguarda gli atti non aventi forza di legge emanati dalle amministrazioni dello Stato e non dagli enti pubblici.

Per quanto concerne l'operazione "trasparenza" e, in particolare, per l'attuazione dell'art. 21 della legge 18/6/'09, n. 69 e delle circolari DPF n. 3/'09 e n. 5/'09, si auspicano le seguenti modalità di applicazione comuni a tutti gli EPR:

si procederà alla pubblicazione sui siti web dei dati concernenti:

- i direttori generali,
- la dirigenza amministrativa,
- i dirigenti con contratti ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/'01,

con esclusione, quindi, dei dati concernenti i ricercatori e i tecnologi preposti a strutture degli enti (istituti, sezioni, dipartimenti, ecc.).

Sui siti web, inoltre, si continueranno a pubblicare i dati relativi ai seguenti contratti di collaborazione:

- contratti di collaborazione professionale (partita IVA),
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- contratti di collaborazione occasionale;

con esclusione, quindi, dei contratti di servizi.

6. attività di formazione del personale

Si stabilisce che MANELLI provvederà a organizzare entro la fine dell'anno un seminario tenuto da uno specialista sul problema del DURC; il docente sarà retribuito con un gettone di presenza a carico CO.DI.G.E.R. mentre la partecipazione degli addetti agli uffici competenti dei nostri enti sarà gratuita.

Si stabilisce, inoltre, che MAIER e PROIETTI provvederanno a organizzare nel prossimo mese di novembre un incontro con CINECA a Bologna per una demo dei nuovi pacchetti gestionali, aperto agli addetti degli EPR che fossero interessati.

Per quanto concerne la preparazione del XXI Corso di Bressanone (maggio 2010), si stabilisce quanto segue:

- la partecipazione di MIP Politecnico e SDA Bocconi verrà limitata a una sola giornata;

*Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli
Enti Pubblici di Ricerca*

- la definizione del programma sarà preceduta da una ricognizione presso i funzionari dei nostri enti che saranno chiamati ad esprimere le proprie esigenze formative tramite compilazione di apposita scheda informatica. Tale scheda verrà predisposta da MAIER.

Si allega:

- Foglio di presenza
- Libro cassa c/c CO.DI.G.E.R. alla data del 7/10/'09.

Roma, 12 ottobre 2009



Il Segretario Generale
(Dott. Tullio PEPE)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Prot. Nr. 0116608

Rif. Prot. Entrata Nr. 0115253

Roma, 27/08/2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
00186 ROMA

All'ARAN
Via del Corso, 476
00186 ROMA

Al Presidente del Comitato di Settore del
Comparto delle Istituzioni ed Enti di
Ricerca e Sperimentazione presso
l'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Oggetto: Applicazione articolo 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quesito

Il Presidente del Comitato di Settore degli Enti di Ricerca, con nota n. 659 del 6.11.2009, ha evidenziato un problema relativo alla determinazione della consistenza dei fondi per la contrattazione integrativa, insorto con l'approvazione dell'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

La disposizione anzidetta prevede che l'ammontare complessivo dei fondi in questione non possa superare quello previsto per l'anno 2004 ridotto del 10%, come certificato dagli organi di controllo.

La norma, al tempo stesso, prevede che le somme derivanti da tale decurtazione siano versate annualmente al bilancio dello Stato.

Al riguardo, il Presidente del Comitato di Settore chiede che dal computo anzidetto siano escluse sia l'indennità di ente mensile sia quella annuale, ovvero che venga indicato un sistema di calcolo affinché non siano intaccati gli importi I.E.M. e I.E.A. in godimento.

In disparte l'intempestività della richiesta, considerato che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 67, il versamento andava effettuato entro il mese di ottobre, nel merito della stessa corre l'obbligo di puntualizzare che tra l'indennità di ente mensile e l'indennità di ente annuale vi sono delle diversità sostanziali. Mentre quella annuale è definita contrattualmente ed è uguale per tutti i dipendenti del comparto degli enti di ricerca, l'indennità mensile varia da ente ad ente anche in modo considerevole, essendo influenzata dalle risorse storiche di ogni singolo organismo.

Ciò stante, mentre sembra potersi condividere l'inattaccabilità di una voce fissata contrattualmente, di contro l'estensione di tale assunto appare problematica per l'indennità che varia da ente ad ente, ovvero quella mensile.

Sul punto sarebbe opportuno acquisire anche l'avviso dell'ARAN al fine di pervenire ad una soluzione condivisa del problema fermo restando che, in primo luogo, il reperimento delle risorse necessarie per operare la riduzione prescritta dalla norma più volte citata va effettuato attingendo a tutte le voci del salario accessorio che non hanno carattere di fissità e continuità quali lo straordinario, gli emolumenti riconducibili a particolari condizioni di disagio, pericolo, danno, responsabilità e il fondo per la produttività collettiva e individuale.

In ogni caso, nelle more dell'acquisizione del parere preliminare dell'ARAN, si ritiene che gli enti debbano provvedere nell'immediato ad un versamento provvisorio con riguardo alle voci variabili, in considerazione della già intervenuta scadenza del termine fissato dalla legge.

L'Ispeitore Generale Capo



aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo in Uscita

0009831/09
11/12/2009

Servizio Contrattazione 2
Prot. n. 0116608

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del
Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro
Pubblico
Ufficio XIII
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

Al Presidente del Comitato di Settore del
Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e
Sperimentazione
Prof. Enrico Garaci
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Oggetto: Applicazione articolo 67, comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

In esito alla nota a margine citata, si osserva che il CCNL relativo alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, stipulato il 7 ottobre 1996, istituisce, art. 44, comma 1, una indennità di Ente, da corrispondere nel mese di giugno di ciascun anno, finanziata ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. c), primo periodo, dello stesso CCNL. Tale indennità, le cui risorse derivano dalle somme destinate nell'anno 1995 al pagamento dell'indennità di incentivazione e funzionalità, non

più dovuta dal 1° gennaio 2006, è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno a tutti i dipendenti destinatari del citato CCNL, nelle misure, differenziate solo per livello di appartenenza, previste all'art. 2 dello stesso art. 44 sopra citato. I successivi CCNL non modificano la disciplina dell'indennità di Ente annuale, limitandosi a indicare nelle apposite tabelle i relativi incrementi, alimentati da parte delle risorse destinate alle componenti variabili della retribuzione.

Lo stesso art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996, al comma 4, integra le misure di cui al comma 2, utilizzando le risorse dell'art. 16, comma 2, lett. a) secondo periodo del D.P.R. 171/91, destinate prioritariamente dalla medesima norma all'erogazione dell'indennità e dei compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di Ente. L'integrazione prevista dal citato comma 4, da corrispondersi per 12 mensilità a tutti i dipendenti destinatari del contratto in questione, pur definita in ciascun Ente come valore unico in relazione al livello di appartenenza, varia in relazione alla quota di risorse che i singoli Enti vi destinano.

Per quanto fin qui esposto, sembra potersi condividere l'avviso di codesto IGOP riguardo l'indennità di Ente annuale, fissata contrattualmente per tutti gli Enti del comparto. Per quanto concerne l'indennità mensile si ritiene opportuno segnalare l'informativa INPDAP n. 64 del 10 luglio 2002, avente per oggetto: **CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per i due bienni economici 1998 - 1999 e 2000 - 2001**. L'informativa, trattando dell'indennità di Ente, punto 2.4.1, non distingue tra quella annuale e quella mensile, mostrando di ritenere che l'indennità sia unica, e conclude: *date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite dagli emolumenti in esame, si ritiene che l'indennità di Ente incida nella quota di pensione di cui all'art. 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.*

IL Direttore Generale

Olimpia Marcellini

